

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2015/996 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2015

che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/49/CE, ai sensi del suo articolo 1, mira a definire un approccio comune volto ad evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compreso il fastidio, dell'esposizione al rumore ambientale. A tal fine gli Stati membri determinano l'esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica realizzata sulla base di metodi di determinazione comuni agli Stati membri, garantiscono l'informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e adottano piani d'azione in base ai risultati della mappatura acustica, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché di conservare la qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona.
- (2) Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2002/49/CE, gli Stati membri utilizzano i descrittori acustici (L_{den} e L_{night}) di cui all'allegato I di tale direttiva per l'elaborazione e la revisione della mappatura acustica strategica a norma dell'articolo 7.
- (3) A norma dell'articolo 6 della direttiva 2002/49/CE, i valori dei descrittori acustici (L_{den} e L_{night}) sono stabiliti secondo i metodi di determinazione definiti nell'allegato II di tale direttiva.
- (4) A norma dell'articolo 6 della direttiva 2002/49/CE, la Commissione definisce metodi comuni per la determinazione degli indicatori acustici L_{den} e L_{night} mediante revisione dell'allegato II.
- (5) A norma dell'articolo 7 della direttiva 2002/49/CE, gli Stati membri provvedono affinché le mappe acustiche strategiche siano elaborate entro il 30 giugno 2007 e il 30 giugno 2012, e successivamente riesaminate e, se necessario, modificate almeno ogni cinque anni.
- (6) La direttiva 2002/49/CE stabilisce che i piani d'azione devono basarsi su mappe acustiche strategiche. Le mappe acustiche strategiche sono elaborate avvalendosi dei metodi comuni di determinazione se tali metodi sono stati adottati dagli Stati membri. Tuttavia, gli Stati membri possono usare altri metodi per elaborare le misure volte ad affrontare le priorità individuate utilizzando i metodi comuni, nonché per valutare altre misure nazionali volte a prevenire e ridurre il rumore ambientale.

⁽¹⁾ GUL 189 del 18.7.2002, pag. 12.

